

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

del dott. **BALDASSARE CACIOPPO**, nato a Santa Margherita di Belice (AG) il 21 ottobre 1970 (c.f.: CCPBDS70R21I224J), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto (su foglio separato), dall'avv. **Santo Botta** (c.f.: BTTSNT84M29F126U – pec santobotta@pec.it fax 0916256125) ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, via Morello n. 40

CONTRO

la **REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Il **FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

E NEI CONFRONTI DI

Lo Re Marilia, concorrente vincitrice collocata al n. 18 della graduatoria

Pellicane Francesco, concorrente vincitore collocato al n. 17 della graduatoria

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

1) del D.D.G. n. 3900 del 3 ottobre 2022 che ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021 e modificato con D.D.G. n.119 del 21/01/2022 per la copertura di n. 22 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario Amministrativo (RAF-AMM) categoria professionale "D" posizione economica D1, proposta dalla Commissione secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli di studio e di servizio, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza;

2) dei verbali della Commissione esaminatrice trasmessi all'Amministrazione agente, non conosciuti dall'odierno ricorrente, nella parte in cui si è proceduto alla valutazione dei titoli di studio e di servizio del dott. Baldassare Cacioppo;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.;

NONCHÉ

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO sull'istanza d'accesso agli atti amministrativi trasmessa al Formez – PA il giorno 1 novembre 2022 volta ad ottenere 1. copia della scheda di valutazione dei titoli di servizio del sig. Baldassare Cacioppo; 2. elenco degli indirizzi di residenza e di posta elettronica certificata dei soggetti controinteressati Lo Re Marilia e Pellicane Francesco

FATTO

A. L'odierno ricorrente ha partecipato al Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale siciliana, approvato giusta Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale n. 5041 del 23 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021).

Per tale procedura selettiva, l'amministrazione regionale si è avvalsa della convenzione stipulata con *Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.* - per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione (*cfr.* pag. 5, 2[^] considerato, Bando di Concorso).

Per il profilo Funzionario Amministrativo (RAF-AMM) sono stati messi a concorso n. 22 (ventidue) posti.

Entro il termine di scadenza previsto dal Bando, l'odierno ricorrente, presentando la rituale domanda di partecipazione, quanto ai titoli di servizio, ha dichiarato:

1. di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro;

2. di avere prestato il servizio militare di leva, dal 30 novembre 1992 al 29 novembre 1993, presso la “Regione Carabinieri Sicilia” come carabiniere ausiliario. L’odierno ricorrente, ritualmente ammesso alla selezione, ha, poi, superato la prova scritta ottenendo il punteggio di 30/30.

B. A seguito dell'intervenuta pubblicazione della graduatoria finale di merito (giusta D.D.G. n. 3900 del 3 ottobre 2022) l’odierno ricorrente ha verificato che, in relazione ai titoli di servizio, gli era stato attribuito un punteggio pari a **0,0 (zero)** e, per l’effetto, risultava collocato alla posizione n. 23 con un punteggio complessivo pari a **31,30 (trentuno//30)**.

Dunque, all’odierno ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio né per il possesso dell’abilitazione professionale, né per il servizio militare prestato (assimilabile, come si vedrà, a quello prestato alle dipendenze in enti pubblici).

La mancata valutazione dei superiori titoli di servizio ha comportato la mancata attribuzione del complessivo punteggio di **1,5 (=1 + 0,5)** che avrebbe consentito al dott. Cacioppo di collocarsi tra i vincitori del concorso e, quindi, aspirare alla conseguente assunzione secondo le modalità previste dal Bando.

C. Immediatamente, il dott. Cacioppo, con istanza del 10 ottobre 2022, ha invitato l’amministrazione resistente a voler rivedere in autotutela la decisione di non valutare i suddetti titoli e, per l’effetto, riconoscere il punteggio spettantegli rettificando, così, la graduatoria di merito del bando di concorso.

Tuttavia, tale richiesta è rimasta inevasa.

Tutto ciò premesso in fatto, preliminarmente si rileva

SULL’INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Nonostante la speranza che l’Amministrazione regionale intendesse addivenire ad un ripensamento che permettesse al ricorrente di ottenere un miglior posizionamento in graduatoria, il dott. Cacioppo si è determinato ad adire l’autorità giudiziaria per tutelare le proprie ragioni, in virtù della ritenuta illegittimità della valutazione dei titoli.

Pertanto, in data 1 novembre u.s., il ricorrente ha inoltrato una istanza di accesso agli atti, chiedendo al Formez di fornire “1. copia della scheda di valutazione dei titoli di servizio del sig. Baldassare Cacioppo; 2. elenco degli indirizzi di residenza e di posta elettronica certificata dei soggetti controinteressati che, in ragione del

punteggio al cui riconoscimento il sig. Cacioppo avrebbe diritto, vengono individuati nei sigg.ri Lo Re Marilia (18) e Pellicane Francesco (17)”.

Tuttavia, l'amministrazione, ad oggi, non ha reso noti gli indirizzi richiesti.

Orbene, essendo imminente la data di scadenza del termine per la proposizione del ricorso, appare necessario notificare il presente ricorso unicamente alla p.a., e contestualmente, chiedere

IN VIA PRELIMINARE

CHE CODESTO ECC.MO T.A.R. VOGLIA

- disporre con ordinanza istruttoria la comunicazione da parte della p.a. l'indirizzo di residenza di almeno un soggetto controinteressato, sig.ra Lo Re Marilia collocata alla posizione n. 18 della graduatoria, ultima dei soggetti vincitori della selezione (senza tenere conto dei soggetti risultati vincitori siccome destinatari delle riserve di legge);

- disporre, ove ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 41 c. 4 c.p.a., la notificazione per pubblici proclami attraverso modalità differenti da quelle ordinarie (per esempio con la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione regionale), al fine di notificare il presente ricorso a tutti i soggetti vincitori del Concorso pubblico per la copertura di n. 22 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario Amministrativo (RAF-AMM) categoria professionale “D” posizione economica D1. La notifica a tutti i vincitori presenti in graduatoria risulterebbe, ove svolta nei modi ordinari, particolarmente difficile per il numero delle persone coinvolte.

La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente, ed inoltre non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio, mentre la consultazione del sito web dell'Amministrazione che ha bandito il concorso è verosimilmente un gesto che gli aspiranti all'assunzione compiono con elevata frequenza.

Alla luce della disposizione citata, in applicazione anche dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la parte a notificare il ricorso con qualsiasi mezzo, ed a determinate condizioni: “le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato

dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.3286/2006; C. 4319/2003)".

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso con l'indicazione delle modalità per la consultazione del fascicolo informatico sul portale web apposito (www.giustizia-amministrativa.it) sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe a eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2050 D.LGS. N. 66/2010; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA 5 APRILE 2005 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DI LEALE COLLABORAZIONE

Come anticipato in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei titoli di servizio siccome previsti dall'articolo 7 a.3) del Bando di concorso: si proverà ad esaminare i titoli posseduti singolarmente.

*

I.1 Sull'obbligo dell'Amministrazione resistente di valutare l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro

La disposizione della *lex specialis* prevede l'assegnazione di un punto «*per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ordinistiche, se attinente al profilo*

professionale del concorso di cui al presente bando, con esclusione per quella di avvocato richiesta per l'ammissione al concorso per lo specifico profilo.».

Il dott. Cacioppo ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro il 29 aprile 1999 a seguito di esame di Stato tenuto presso l'Ispettorato Regionale del Lavoro per la Sicilia.

Dirimente risulta, in questa sede, la valutazione relativa all'attinenza di tale abilitazione rispetto al profilo per cui il Cacioppo concorre.

Sull'abilitazione alla professione di consulente del lavoro.

L'articolo 1 della Legge n. 12 del 11 gennaio 1979 recante norme per l'ordinamento della professione del consulente del lavoro prevede che «*Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, [...].*»

Nell'ambito dei suindicati “**adempimenti**” rientrano, fra le altre, le seguenti attività:

- i)** l'adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative (il quale presuppone un'attività di contestualizzazione normativa cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico-giuridico);
- ii)** l'assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro (es.: istituti previdenziali, assicurativi, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate ecc.);
- iii)** l'attività di consulenza per l'amministrazione del personale, con particolare riguardo a quelle da fornire in occasione di eventuali accertamenti ispettivi e in occasione di vertenze di lavoro.

Si tratta, dunque, di attività di carattere intellettuale implicanti l'acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali.

Se questa è, da un lato, l'analisi della disciplina ordinistica, per quanto concerne il **profilo di Funzionario amministrativo**, si può certamente fare riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. 481 del 29 ottobre 2020 rubricata “*Matrice dei profili professionali e dizionario delle competenze – Definizione profili per avvio procedure concorsuali a valere sulle risorse ex articolo 4 della legge*

regionale 6 agosto 2019, n. 14, autorizzate con il Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2019/2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n.422 del 28 novembre 2019”.

Con tale provvedimento, espressamente richiamato nelle premesse del Bando, l'amministrazione regionale ha approvato la ripartizione per profili professionali del personale da assumere e le rispettive competenze.

Per quel che interessa il profilo per cui concorre il dott. Cacioppo, si evidenzia che rientrano tra le responsabilità del Funzionario amministrativo «• *la gestione delle attività connesse al rapporto di lavoro e la contrattazione collettiva, ivi comprese le relazioni con organismi di intermediazione*» (così pag. 22 allegato alla Deliberazione di Giunta) [...] «• *l'ispezione sulla corretta applicazione di tutte le leggi di tutela dei rapporti di lavoro previsti della normativa vigente;*

- *la vigilanza sulla applicazione dei contratti ed accordi collettivi;*
- *il controllo e l'ispezione sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.»* (così pag. 27 allegato alla Deliberazione di Giunta).

Si tratta, dunque, di aree di intervento strettamente connesse con l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro: non par dubbio, allora, l'illegittimità della graduatoria impugnata nella parte in cui non è stata valutata l'abilitazione del dott. Cacioppo e, conseguentemente, non è stato assegnato n. 1 punto così come previsto dall'art. 7 del Bando.

* * *

I.2 Sull'obbligo dell'Amministrazione resistente di valutare il servizio miliare come titolo di servizio prestato nell'area corrispondente a quello del posto messo a concorso

Il dott. Cacioppo ha dichiarato di aver prestato il servizio miliare di leva per il periodo obbligatorio di 12 mesi.

Al riguardo, il codice dell'ordinamento militare prevede che «1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.» (art. 2050 d.lgs n. 66/2010).

Nella Regione Siciliana sono stati disciplinati i Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi banditi dall'amministrazione regionale e dagli Enti pubblici di cui all'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

Tali criteri, previsti con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 aprile 2005, riguardano anche la valutazione del servizio militare: *“Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.”* (art. 4 del D.P.R.S 5 aprile 2005).

La resistente amministrazione, quindi, avrebbe dovuto assegnare il punteggio relativo al servizio prestato alle dipendenze degli enti pubblici nella qualifica di funzionario amministrativo – categoria D (*“punti 0,50 per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”*, così l’art. 7 del Bando) per un totale di **0,5 punti** .

Tuttavia, l'amministrazione regionale si è limitata ad indicare tra i titoli di riserva il servizio militare senza assegnare alcun punteggio.

Ciò ha determinato, in parte *qua*, un'ulteriore illegittimità degli atti impugnati.

* * *

Conseguentemente, l'attribuzione del complessivo punteggio di **1,5** (=1 + 0,5) come sopra illustrato consentirebbe al dott. Cacioppo di risultare vincitore del concorso in argomento.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DI LEALE COLLABORAZIONE

Sotto altro profilo, i provvedimenti impugnati sono illegittimi poiché l'amministrazione resistente non poteva non valutare i titoli dichiarati dal ricorrente,

specie alla luce della istanza di riesame avanzata a pochissimi giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Ed infatti come chiarito sopra i titoli dichiarati dal ricorrente in sede di domanda sono tutti valutabili secondo la *lex specialis*, pertanto in caso di dubbi o incertezze sulla valutabilità dei predetti titoli l'Amministrazione regionale aveva l'obbligo di attivare preventivamente il cd. soccorso istruttorio.

Com'è noto, a fronte di dichiarazioni incomplete o non immediatamente intelleggibili, l'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere gli opportuni chiarimenti ovvero di disporre il soccorso istruttorio.

Ed infatti la finalità dei concorsi banditi dalla p.a., è quella di reclutare il personale più qualificato e/o titolato, agevolando il più possibile la partecipazione dei concorrenti (*favor participationis*) ed evitando di introdurre ed applicare rigide e formalistiche cause di esclusione dei concorrenti ovvero cercando, ove possibile, di desumere i titoli medesimi alla luce di quanto indicato e prodotto dai concorrenti (c.d. soccorso istruttorio).

In particolare *“L'istituto del c.d. ‘soccorso istruttorio’ è previsto in via generale dall'art. 6 lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241; il ‘dovere di soccorso istruttorio’, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali”* (T.A.R. Milano sez. IV, 25 settembre 2013, n. 2203).

Ed ancora *“Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio finalizzato alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, nel caso in cui il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e, a maggior ragione, se le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivocate, in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'Amministrazione”* (T.A.R. Milano, sez. III, 13/01/2016, n.58).

Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nel caso di errore materiale può porre rimedio direttamente l'amministrazione, anche in assenza del c.d. soccorso istruttorio. (Cfr. T.A.R. Milano, Lombardia sez. IV, 04/07/2018, n.1650).

Ora nel caso di specie a fronte della dichiarazione fatta dal ricorrente di possesso dell'abilitazione a consulente del lavoro, la stessa Amministrazione regionale era perfettamente in grado di cogliere che tale abilitazione era attinente al profilo professionale del concorso cui partecipava il Cacioppo (funzionario amministrativo RAF – AMM).

Medesime considerazioni possono essere svolte per la dichiarazione e le allegazioni relative allo svolgimento del servizio militare da valutare come servizio prestato presso l'amministrazione regionale (e non solo come titolo di riserva).

Peraltro nel caso di incertezza o di dubbio, in ossequio al principio del *favor participationis* e del soccorso istruttorio, l'Amministrazione aveva l'obbligo di richiedere alla ricorrente gli opportuni chiarimenti o integrazioni per la corretta valutazione dei titoli anziché ritenerli non valutabili ritenendoli, invero, senza alcuna vera istruttoria, diversi dalla categoria del posto messo a concorso.

La procedura di concorso, infatti, non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti ai concorrenti e all'amministrazione, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quali siano i candidati migliori nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti di concorso.

Anche sotto tale aspetto, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

SULLA NECESSITA' DELL'ADOZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE

Il presente gravame appare senz'altro assistito dal prescritto "*fumus boni iuris*".

Al riguardo, la giurisprudenza, in fattispecie analoga, ha ritenuto sussistente il "*fumus di fondatezza alla luce di ricevuti principi in tema di soccorso istruttorio, buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa e che pertanto la domanda cautelare spiegata da parte ricorrente sia meritevole di essere accolta ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione, dei provvedimenti impugnati, alla*

luce della cennata doglianza in punto di considerazione dei titoli posseduti dal ricorrente...” (T.A.R. Lazio, Roma, Ord. Cau 6898/2019).

A proposito del *periculum in mora*, si dirà che l'amministrazione regionale sta procedendo con l'assegnazione delle sedi di lavoro ai vincitori riservandosi di procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità al momento dell'effettiva presa di servizio.

Non sospendere gli atti impugnati, ai fini del riesame da parte dell'amministrazione, comporterebbe il consolidamento delle posizioni lavorative dei vincitori nonché la perdita, da parte del dott. Cacioppo, delle *chance* di essere assunto nella sede di gradimento.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - PALERMO

- preliminarmente, disporre ordinanza istruttoria di esibizione dei recapiti dei controinteressati nonché, ove ritenuto necessario, autorizzazione alla notifica per pubblici proclami a tutti i vincitori della selezione, tramite pubblicazione del presente ricorso sul sito web dell'Amministrazione regionale sensi dell'art. 41 c.4, c.p.a.;
- dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi, ai sensi dell'art. 25, c. IV della L. n. 241/90, in ordine all'istanza di accesso agli atti inoltrata dall'odierno ricorrente il giorno 1 novembre 2022,
- ordinare l'esibizione della documentazione richiesta con la summenzionata istanza di accesso agli atti del giorno 1 novembre 2022;
- per l'ipotesi che l'Amministrazione resistente non ottemperi entro il termine che sarà assegnato da Codesto Ecc.mo TAR, nominare sin da subito un commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva;
- in sede cautelare, adottare la misura più idonea a tenere indenne il ricorrente per il tempo necessario a pervenire ad una decisione di merito, disponendo il riesame del punteggio erroneamente (non) attribuito;
- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati nelle parti sopra precisate.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio.

Ai fini dei T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato, e che si verte in materia di impiego pubblico.

Palermo,

avv. Santo Botta